



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2020, proposto da

Holzner & Bertagnolli Engineering S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria di R.T.I. con Eut Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tita, Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Borgo d'Anaunia, (già Comune di Castelfondo) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Trento, largo Porta Nuova, 9;

*nei confronti*

T&D Ingegneri Associati, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Maccaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli n. 27;

*per l'annullamento*

- del verbale di gara telematica di data 14.12.2019 relativo al confronto concorrenziale con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa indetto dal Comune di Borgo d'Anania (già Comune di Castelfondo) per l'affidamento dei “*servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione lavori, le misure e la contabilità dei lavori di urbanizzazione relative alla realizzazione del Ponte ciclopedonale su fune Castelfondo con opere di realizzazione della viabilità di accesso*” (CIG. 8106110D93);
- della nota del Comune di Castelfondo prot. n. 4574 di data 16.12.2019;
- per quanto occorresse, *in parte qua* e nei limiti di interesse di Holzner & Bertagnolli Engineering S.r.l., di tutti gli atti integranti la *lex specialis* di gara, ed in particolare della lettera di invito prot. n. 4298/6.5 di data 29.11.2019, della lettera di invito pec di data. 02.12.2019, dei relativi allegati A-G, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato *medio tempore*, con espressa domanda di subentrare nello stesso;
- nonché
- per la condanna del Comune di Borgo d'Anania, già Comune di Castelfondo, al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Borgo D'Anania e di T&D Ingegneri Associati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 la dott.ssa Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori, avvocato Piero Costantini per la ricorrente, avvocato dello Stato Davide Volpe per l'Amministrazione intimata e avvocato Mario Maccaferri per il controinteressato, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. A seguito di delibera della Giunta comunale n. 121 del 21.11.2019 e del Consiglio comunale n. 23 del 28.11.2019, il Comune di Castelfondo - ora Comune di Borgo d'Anania – esperiva un confronto concorrenziale con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei *“servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione lavori, le misure e la contabilità dei lavori di urbanizzazione relative alla realizzazione del Ponte ciclopedonale su fiume Castelfondo con opere di realizzazione della viabilità di accesso”*, di importo a base d'asta pari ad euro 167.165,85 mediante gara telematica esperita sul portale Mercurio, con estensione dell'invito ad una pluralità di operatori economici qualificati, tra cui Holzner & Bertagnolli Engineering S.r.l., odierna ricorrente per sé e quale mandante con la Eut Engineering S.r.l..

2. La ricorrente predispondeva quindi la propria offerta tramite il predetto portale telematico ma, per ragioni tecnico-informatiche, non riusciva a completarne l'invio poiché il portale segnalava che il documento di sintesi risultava *“non completo”* o *“non corretto”*.

3. Nell'imminenza dello spirare del termine di scadenza, stante il rilievo della problematica tecnica e l'impossibilità di far fronte alla stessa, la ricorrente inviava la propria offerta, completa di tutti i propri elaborati, all'indirizzo pec del Comune, entro il termine di scadenza stabilito dalla lettera di invito, dando conto delle ragioni per le quali non era risultato possibile l'invio della stessa a mezzo del portale Mercurio.

4. Il Comune riscontrava le predette pec con nota del 16.12.2019, con la quale comunicava di non poter tenere in considerazione l'offerta inviata via pec, in quanto pervenuta al di fuori del sistema Mercurio e non con le modalità previste dalla lettera di invito, precisando al riguardo che erano regolarmente pervenute tre offerte (che poi risultavano quelle presentate da R.T.I. Studio

Archidea arch. Associati, R.T.I. Nova Agenzia Metropolitana S.r.l. e Studio T&D Ingegneri associati).

5. Il seggio di gara formava la graduatoria delle offerte nella seduta del 14.12.2019, come risulta dal verbale di gara telematico oggetto di impugnazione, al cui primo posto collocava la T&D Ingegneri Associati col punteggio complessivo di 95,950 punti (di cui 70 per la parte tecnica e 25,950 per quella economica con un ribasso del 38,950% sulla base d'asta), la cui offerta veniva sottoposta a verifica di anomalia in quanto superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili.

6. La ricorrente, premesso il proprio interesse alla valutazione dell'offerta inviata via pec in ragione del dichiarato ribasso economico ivi proposto del 45%, superiore a quello degli altri concorrenti, e dell'aspirazione anche di conseguire il massimo punteggio per l'offerta tecnica presentata stante i criteri di valutazione previsti, impugna gli atti in epigrafe indicati nella convinzione che la mancata spedizione dell'offerta a mezzo del portale Mercurio non sia in alcun modo imputabile a propria negligenza o scarsa dimestichezza con le gare telematiche bensì, esclusivamente, ad una falla del sistema di e-procurement provinciale.

7. Il ricorso è affidato al seguente unico motivo:

*“Violazione di legge. Mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara, dell'art. 97 della Costituzione, degli artt. 2 e 23 della L.P. n. 2/2016 nonché degli artt. 4, 30, 58 e 79 del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste. Violazione dei principi del favor participationis e di leale cooperazione tra privato e Pubblica Amministrazione.”* La documentazione di gara è stata predisposta nel pieno rispetto della manualistica di supporto all'utilizzo del portale Mercurio nonché della *“guida rapida per l'elaborazione dell'offerta”* ed il ricorrente non ha potuto completare l'invio dell'offerta, regolarmente caricata a sistema, a causa della pretesa incompletezza del solo documento di sintesi (vale a dire del *file*, generato automaticamente dal sistema, che riepiloga la documentazione

allegata all'offerta ed il contenuto economico della stessa). Il problema tecnico non si è potuto né sondare, né risolvere entro il termine di scadenza in quanto nella giornata di sabato (giornata di scadenza del termine di presentazione dell'offerta) il supporto non era attivo; né è stato possibile chiarire successivamente le ragioni tecniche del problema, atteso che i tecnici a più riprese interpellati non sono stati in grado di spiegare i motivi dell'errore segnalato dal sistema. Solo in successive occasioni procedurali si è potuto empiricamente appurare la probabile causa del problema - non comprovata in relazione alla gara telematica di cui trattasi - che in effetti è stata poi superata: nel documento di sintesi il campo "descrizione" doveva essere lasciato vuoto, anziché compilato con la denominazione dell'allegato.

Il rischio del malfunzionamento del sistema informatico, servente in relazione ai procedimenti amministrativi, deve essere accollato alla pubblica amministrazione, la quale deve far ricorso al soccorso istruttorio nel caso in cui, come quello di specie, sia entrata comunque in possesso della documentazione relativa all'offerta entro il termine di scadenza, a garanzia del rispetto del principio della massima partecipazione alle gare. Qualora non sia possibile stabilire la ragione del malfunzionamento (errore del trasmittente o la trasmissione sia danneggiata per un vizio del sistema), il pregiudizio deve ricadere sull'ente che ha bandito la gara e che avrebbe dovuto riaprire tempestivamente i termini, essendo comunque tenuto a procedere ad un approfondimento tecnico anziché imputare immediatamente al concorrente la causa del mancato recapito telematico dell'offerta.

In conclusione, nel merito, la ricorrente chiede l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati ed il relativo annullamento, con condanna della stazione appaltante a procedere alla valutazione anche dell'offerta del R.T.I. Holzner & Bertagnolli Engineering s.r.l. ovvero, ed in via rigorosamente subordinata, a procedere alla rinnovazione della procedura di gara. Chiede - altresì - la dichiarazione dell'inefficacia del contratto

eventualmente stipulato, accordando al raggruppamento ricorrente il subentro ex artt. 121 e 122 c.p.a..

In via cautelare viene formulata istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, e comunque di tutte le misure cautelari ritenute di necessità per preservare gli esiti del giudizio, stante il *periculum in mora* derivante dalla possibilità del perfezionamento della stipulazione del contratto e dell'avvio del servizio nelle more del giudizio, con perdita di una rilevante opportunità professionale solo parzialmente risarcibile mediante l'esclusivo ristoro economico, con conseguente richiesta del solo risarcimento in forma specifica e riserva ad altro giudizio della richiesta risarcitoria per equivalente.

E' infine sollecitata, in via istruttoria, la consulenza tecnica d'ufficio o verifica diretta ad accertare le ragioni che hanno impedito al raggruppamento Holzner & Bertagnoli Engineering s.r.l./Eut Engineering s.r.l. di inviare la propria offerta a mezzo del portale Mercurio.

8. Si è costituita l'Amministrazione intimata a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato instando per il rigetto del ricorso. L'applicazione del sistema telematico per lo svolgimento delle procedure di scelta del contraente è prescritto dalle norme applicabili in quanto offre garanzie di segretezza e di gestione procedurale pienamente attuative dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione; non è pertanto ammessa la valutazione di un'offerta pervenuta mediante circuiti esterni alla piattaforma accreditata. Le circostanze di generale ed obiettivo malfunzionamento del sistema non sono provate dal ricorrente né attraverso documentazione estrapolata dalla procedura seguita in corso di gara né successivamente mediante acquisizione di giustificazioni presso i tecnici gestori del sistema. Le contraddittorie produzioni documentali (in particolare l'incongruenza tra l'orario di inoltro delle pec al Comune e l'orario esposto negli *screenshot* di malfunzionamento, le prime inoltrate in orario anteriore ai secondi) testimoniano piuttosto la rinuncia dell'impresa ad avvalersi del

sistema, tanto più che altri due offerenti hanno regolarmente potuto presentare la propria offerta in prossimità della scadenza.

Il tardivo approccio al procedimento telematico, caldamente sconsigliato dalla *lex specialis* di gara tenuto conto anche della trasparente indicazione dei giorni, orari e modalità di attivazione dell'assistenza eventualmente richiesta, rende ragione dell'assunzione del rischio in capo al concorrente, il quale non può pertanto fruire della rimessione in termini. Il principio del *favor participationis*, invocato per sollecitare la disamina dell'offerta presentata al di fuori del canale telematico, soccorre soltanto in presenza di regole dubbie, non riscontrabili nel caso concreto.

9. Anche il controinteressato si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per motivi di rito, in quanto il ricorrente è privo di legittimazione ad agire non avendo partecipato alla procedura di gara telematica, perché deve considerarsi *tamquam non esset* l'inoltro della documentazione di gara con altro e diverso canale. L'impugnativa di tutti gli atti integranti la *lex specialis* difetta di specificità dei motivi ex articolo 40 c.p.a..

Il ricorso è altresì inammissibile poiché non può essere valutata un'offerta presentata via pec al di fuori della piattaforma di *e-procurement* prescritta dalla *lex specialis*, mancando le garanzie minime di segretezza – in quanto è stato con ciò reso noto il ribasso offerto ben prima della valutazione dell'offerta tecnica – nonché di correttezza della partecipazione e di immodificabilità delle offerte. Nel merito del ricorso, le allegazioni di parte ricorrente risultano inattendibili, pretestuose e totalmente infondate. Si tratta di difficoltà non riscontrate in capo alla T&D Ingegneri associati ed ad altri due partecipanti che hanno potuto caricare a sistema le proprie offerte, anche nell'immediatezza della scadenza, senza incontrare problematiche di sorta. In disparte l'incongruenza tra l'orario di inoltro delle pec che segnalavano i problemi riscontrati alla stazione appaltante, anteriore rispetto all'orario risultante dagli *screenshot*, i problemi tecnici incontrati forniscono la prova degli errori compiuti nella gestione della procedura da parte del ricorrente – di cui

si offre un'ipotesi tecnica -, derivano dalla scarsa dimestichezza e, quindi, sono da attribuire alla sua colpa e non già al malfunzionamento della piattaforma informatica. La ricorrente ha atteso gli ultimi minuti per caricare a sistema l'offerta, e quindi non ha osservato l'avvertenza indicata in maiuscolo evidenziato nell'invito ad offrire a pag. 8 *“Si raccomanda di non attendere l'ultimo giorno o le ultime ore disponibili per collocare a sistema la propria offerta al fine di permettere la risoluzione di eventuali problematiche”*; da qui, pertanto, il richiamo al principio di autoresponsabilità che determina il fatto che il rischio di mancato o tardivo recapito grava sul mittente-offerente che lo ha accettato.

10. Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2020 le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione

## DIRITTO

I. In via pregiudiziale si può prescindere dalle eccezioni formulate in rito da parte del controinteressato, in quanto il ricorso non è fondato nel merito.

II. Il Collegio è a conoscenza della giurisprudenza, invocata dalla ricorrente e da esso pienamente condivisa, secondo cui le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti, e che *“nel caso di gara in forma telematica, il rischio inerente alle modalità di trasmissione della domanda di partecipazione alla gara non può far carico che alla parte che unilateralmente sceglie il relativo sistema e ne impone l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che bandisce, organizza e gestisce la gara, che deve accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici”*(sentenza C.d.S. , sez. III, n. 481/2013).



Tuttavia il richiamo a tale giurisprudenza non è conferente nel presente giudizio.

Infatti, nel caso di specie, non è in questione l'impossibilità di comprovare le ragioni di malfunzionamento del sistema, in quanto, neppure in termini indiziari, è emersa la sussistenza di una situazione di disfunzione della piattaforma.

III. A ben vedere, infatti, la ricorrente non offre nemmeno un principio di prova del malfunzionamento del sistema informatico. Nel ricorso si assumono intercorsi plurimi contatti in tempi successivi alla gara con il gestore, ma lo stesso non è stato formalmente interpellato (neanche mediante una *e-mail*), né, alquanto significativamente, è stato evocato nel presente giudizio al fine di offrire elementi a suffragio della tesi avanzata, ossia che la specifica ragione dell'impedimento tecnico che ha reso impossibile il completamento dell'invio dell'offerta non sarebbe da addebitare alla responsabilità del concorrente, bensì dovrebbe essere imputato al sistema informatico, e cioè al suo gestore.

Holzner & Bertagnolli Engineering s.r.l. adduce al riguardo soltanto generiche e non comprovate affermazioni, sia quanto all'evento causativo dell'impedimento in concreto occorso (che è indicato in termini di verosimiglianza ma non di prova nella stessa doglianza), sia dell'estraneità del problema alla propria diligenza o scarsa dimestichezza con il sistema informatico Mercurio, predisposto a beneficio delle amministrazioni committenti e degli operatori economici da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento. In tal senso, infatti, la mera produzione di due *screenshot* non circostanziati nell'ambito della procedura dà conto soltanto della problematica che si è realizzata, ma non consente una conclusione in ordine alla relativa eziologia, ed in particolare non comprova - di per sé - il malfunzionamento del sistema.

Al riguardo, la prospettazione contenuta nel ricorso assume la valenza di una mera dichiarazione di parte: e, semmai, quanto complessivamente emerso in

giudizio conforta l'ipotesi opposta.

In disparte restando la circostanza che l'errore desumibile dallo *screenshot* appare del tutto coincidente con la descrizione di cui alla figura 43 della pag. 30 di 49 delle istruzioni per il fornitore denominata "*Risposta alle gare telematiche*" (ossia era situazione contemplata nella manualistica del sistema: rif. Doc. 6 della difesa erariale), come documentato nel verbale di gara telematica del 16.12.2019 gli atti della procedura comprovano la contestuale assenza di analoghe problematiche in capo agli altri due partecipanti alla gara che hanno regolarmente proceduto all'invio della offerta nel giorno stesso della scadenza del bando, nel mentre il terzo aveva già provveduto il giorno precedente in modo altrettanto regolare.

Tale circostanza appare - già di per sé - dirimente in relazione all'assenza di impedimenti oggettivi.

Quindi, mancando anche per meri indizi, quel principio di prova necessario ad accreditare le tesi della ricorrente non può darsi neppure accesso alla richiesta istruttoria, posto che la stessa assumerebbe valenza meramente esplorativa.

Non è conclusivamente fondata la doglianza avanzata nel ricorso introduttivo, in quanto solo il generale malfunzionamento del sistema informatico imputabile al gestore ovvero l'oggettivo malfunzionamento di cui non si possa comprovare la causa consente di accedere alla rimessione in termini (*ex plurimis* da ultimo sentenza C.d.S, sez. V, 20.11.2019, n. 7922). Come da giurisprudenza di questo Tribunale per l'analogo caso di concorso pubblico, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, non può essere accolto il ricorso avverso l'esclusione da una procedura pubblica per la mancata trasmissione di documentazione tramite il sistema informatico, in mancanza di elementi di prova che consentano di imputare all'Amministrazione malfunzionamenti del sistema informatico deputato alla ricezione della documentazione trasmessa dai candidati (sentenza 14.3.2019, n. 50 ed anche sentenza 13.06.2017, n. 199).

IV. Sotto altro profilo, vale sottolineare che l'utilizzo dei sistemi elettronici oggetto di scrutinio è reso cogente dalle disposizioni di legge applicabili alle gare ad evidenza pubblica di cui trattasi. Per quanto occupa il presente giudizio viene in considerazione il combinato disposto degli articoli 36 ter1 della L.P. n. 23/1990 e degli artt. 9 e 73, comma 4, della L.P. n. 2/2016, che recepiscono nell'ordinamento vigente nella Provincia Autonoma di Trento le norme di derivazione comunitaria (art. 22 della Direttiva Europea 2014/24/UE) contenute negli articoli 37, 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016: la gestione telematica delle negoziazioni corrisponde all'esigenza di piena tracciabilità delle procedure seguite oltreché di contestualità di apertura delle offerte, e di correlata segretezza nelle more del perfezionamento dei relativi adempimenti, a garanzia dell'assoluta trasparenza e della prevenzione di eventuali comportamenti collusivi.

E' allora evidente come, in siffatto quadro giuridico inderogabilmente prescrittivo, non è ammissibile una modalità alternativa di presentazione dell'offerta quale quella assunta dalla ricorrente che, avvedutasi del problema tecnico in cui è incorsa, ha inviato tre pec all'indirizzo della stazione appaltante recanti in allegato la documentazione di gara, ivi compresa l'offerta tecnica ed economica. In disparte la considerazione del necessario rispetto del principio di *par condicio*, al cui presidio è la clausola dell'invito che impone tassativamente l'inoltro dell'offerta esclusivamente tramite il portale (paragrafo 3.2 dell'invito "*Modalità di presentazione dell'offerta. Per essere ammessa alla gara telematica, il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito*") e che risulta palesemente e insanabilmente violato nel caso di specie, ove si ammetta tale succedanea modalità alternativa sarebbe infatti tradita la *ratio* stessa della cogenza del sistema telematico di presentazione delle offerte.

V. Né è conseguentemente attivabile il soccorso istruttorio, anzitutto poiché esso non è consentito relativamente all'offerta tecnica e/o economica per espressa previsione di legge (art. 83 del D.lgs. n. 50/2016) e secondo quanto

previsto dall'invito alla gara (paragrafo 4); inoltre la integrale ripresentazione della documentazione di gara con modalità diverse da quelle previste implicherebbe la ripresentazione di tutta la documentazione di gara (ivi inclusa l'offerta).

Né va sottaciuto che anche la giurisprudenza citata dalla ricorrente (sentenza C.d.S. sez. III, n. 481/2013) ammette il soccorso istruttorio solo per il fatto che il danneggiamento riguardava documentazione amministrativa – tra l'altro risultante dal sistema puntualmente inoltrata - e non l'offerta (si veda sul punto anche la sentenza TAR Lazio – Roma, sez. III quater, 17.9.2019 n. 11022).

In secondo luogo è dirimente nella fattispecie occorsa la considerazione che deve intendersi come non presentata la documentazione di gara pervenuta mediante canali estranei al portale e del tutto inadeguati a offrire le garanzie imprescindibili in materia di gare pubbliche, non solo con riguardo alla parità di condizioni ma soprattutto relativamente alla violazione del principio di segretezza dell'offerta (sentenza C.d.S. 3287/2016).

VI. La mancanza del supporto nella giornata di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, situazione, questa, in sé deprecabile, è argomento che comunque non giova alla ricorrente in quanto, per le circostanze del caso, non è di per sé idonea a mutare l'assunzione di rischio in capo alla ricorrente medesima, stante l'adeguata possibilità di caricamento temporale dell'offerta, la trasparente informazione degli orari a garanzia del supporto medesimo quali pubblicati *on-line* dal gestore del sistema e lo specifico avvertimento risultante dall'invito "*Si raccomanda di non attendere l'ultimo giorno o le ultime ore disponibili per collocare a sistema la propria offerta al fine di permettere la risoluzione di eventuali problematiche*" (pag. 8 dell'invito alla gara). E' infatti non controverso che il caricamento degli atti di gara ed il tentativo di invio è avvenuto pochi minuti prima della scadenza del termine, con accettazione del rischio al riguardo, sulla scorta del noto principio di autoresponsabilità che informa la materia secondo la consolidata e del tutto condivisibile giurisprudenza: "I

*partecipanti a pubbliche procedure a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, conosciuto con congruo anticipo, hanno l'onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo, e per l'ipotesi di gare con partecipazione con modalità telematiche è posta in capo agli operatori una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara" (sentenza Tar Calabria Catanzaro n. 1576/2019 e sentenza C.d.S., sez. III, 2.7.2014, n. 3329); e, ancora "In materia di procedure amministrative telematiche va affermato il principio dell'equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del rischio 'tecnico' di inidoneo caricamento e trasmissione dei dati su piattaforma informatica ('rischio di rete' dovuto alla presenze di sovraccarichi o di cali di performance della rete, e 'rischio tecnologico', dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoreponsabilità dell'utente, su cui grava l'onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (fermi del sistema, mancato rispetto dei livelli di servizio, etc.), per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest'ultimo" (ex plurimis da ultimo sentenza C.d.S., sez. I – parere 24 gennaio 2020 n. 220)*

VII. Il ricorso è in conclusione infondato e va respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi, rappresentati dalla particolarità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Cecilia Ambrosi**

**IL PRESIDENTE**  
**Fulvio Rocco**

IL SEGRETARIO